

Bruxelles, 5.10.2016 COM(2016) 639 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Ottava relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2013-2015) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000)

IT IT

1. Introduzione

Il funzionamento delle modalità di controllo delle risorse proprie tradizionali (RPT) forma periodicamente oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio¹.

I testi normativi sui quali si fonda il controllo del sistema delle RPT sono la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007², il regolamento n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000³, e il regolamento n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999⁴.

Risorse proprie tradizionali (RPT): i dazi doganali dovuti sui prodotti importati dai paesi terzi nonché i contributi sullo zucchero. Nel periodo 2013-2015 le RPT messe a disposizione sono ammontate a oltre 50 miliardi di EUR (netti). L'importo medio annuo è stato di 16,8 miliardi di EUR.

La presente ottava relazione presenta e analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT per il periodo 2013 - 2015⁵. Essa si riferisce alle ispezioni effettuate dalla Commissione europea riguardo alle risorse proprie tradizionali durante questo periodo, tra cui:

- le ispezioni eseguite in loco dalla Commissione negli Stati membri e il seguito ad esse riservato;
- il seguito dato alle constatazioni preliminari della Corte dei conti europea;
- l'esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili;
- il trattamento degli errori degli Stati membri che determinano perdite di RPT;
- la gestione della base dati relativa alle frodi e irregolarità (OWNRES);
- le attività pilota in materia di revisione dei conti A e B da parte degli Stati membri;
- l'assistenza ai paesi candidati.

2. QUADRO DI ATTIVITÀ E METODOLOGIA DELLE ISPEZIONI RPT

2.1. Quadro normativo e operativo in materia di RPT

La responsabilità per la riscossione delle RPT è delegata agli Stati membri. Essi devono mettere i dazi riscossi a disposizione del bilancio dell'UE e sono autorizzati a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% di tutti gli importi di RPT messi a disposizione

Tipo di controlli:

Controlli normativi: controlli sulle disposizioni degli Stati membri riguardanti il sistema di

¹ Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.

² GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

³ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1, modificato dal regolamento n. 1377/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014 (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 14).

⁴ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

⁵ La relazione si concentra sui controlli effettuati dalle istituzioni dell'UE (Commissione e Corte dei conti). Non riguarda i controlli effettuati dagli Stati membri, i cui risultati sono illustrati in dettaglio nella relazione annuale a norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

della Commissione⁶. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare riscossione delle risorse proprie controlli direttamente e a riferire alla Commissione.

Tuttavia, la Commissione mantiene importanti poteri di controllo in questo settore. Per vigilare sul sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali, la Commissione ha a disposizione vari tipi di controlli: controlli normativi, controlli documentali e ispezioni in loco. La Commissione, inoltre, è tenuta a rispondere alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, nelle sue relazioni speciali o nelle sue lettere di constatazione preliminare e alle osservazioni e raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo durante la procedura di scarico per l'esecuzione del bilancio. La Commissione si accerta che gli Stati membri applichino correttamente le norme dell'UE e riferisce all'autorità di bilancio.

tradizionali.

Controlli documentali: analisi degli estratti contabili e di tutti i tipi di documenti e fascicoli contabili degli Stati membri, comprese le relazioni degli Stati membri sui diritti irrecuperabili.

Verifiche in loco verificare la conformità dei sistemi nazionali e della relativa documentazione con la legislazione UE, dal punto di vista contabile e doganale. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con gli Stati membri interessati o in modo autonomo.

L'attività di ispezione della Commissione ha tre obiettivi specifici:

- mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri e gli operatori economici, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui le merci vengono sdoganate. La Commissione deve fare sì che le norme dell'UE vengano applicate in maniera uniforme per scongiurare distorsioni della concorrenza;
- migliorare la situazione per quanto riguarda il recupero. La Commissione deve accertarsi che gli Stati membri agiscano conformemente alle loro responsabilità riguardo alla riscossione e alla messa a disposizione delle RPT. Anche gli oneri amministrativi e finanziari devono essere ripartiti proporzionalmente tra gli Stati membri;
- informare l'autorità di bilancio. Sulla base delle risultanze delle ispezioni la Commissione è in grado di giudicare l'efficacia e la diligenza degli Stati membri nella riscossione e messa a disposizione delle RPT, di adottare le misure necessarie per ovviare a eventuali carenze e, infine, di riferire all'autorità di bilancio.

2.2. Obiettivi e metodologia dei controlli in loco sulle risorse proprie tradizionali (RPT)

L'obiettivo generale dei controlli sulle risorse proprie tradizionali è accertarsi che le procedure adottate dagli Stati membri rispettino la pertinente legislazione dell'UE e che gli interessi finanziari dell'UE siano adeguatamente tutelati. Ogni anno vengono verificati diversi aspetti doganali e contabili.

In occasione del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 si è concordato che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, gli Stati membri avrebbero trattenuto, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi. Tale provvedimento verrà applicato retroattivamente dall'entrata in vigore della nuova decisione sulle risorse proprie.

I controlli in loco della Commissione si basano su una metodologia precisa il cui scopo è di verificare che le procedure siano conformi alle norme dell'UE. Essi vengono pianificati in base a un programma annuale di controlli che fissa una serie di aspetti su cui imperniare i controlli da svolgere in uno o più Stati membri. I controlli vengono programmati e i temi vengono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi. Tutti i controlli si svolgono secondo procedure standard e comportano l'applicazione di strumenti di audit specifici, sotto forma di invio preliminare di questionari agli Stati membri e utilizzo in loco di liste di controllo, compresi programmi di test. Questo al fine di garantire la coerenza nello svolgimento dei controlli e nella stesura delle relazioni.

3. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE NEL PERIODO 2013-2015

Nel periodo 2013-2015 la Commissione ha effettuato **86 controlli** ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1150/2000, di cui sei sono stati svolti secondo il metodo del Joint Audit⁷.

Delle 288 risultanze, 122 (42,36%) avevano un impatto finanziario diretto e 63 (21,88%) un impatto regolamentare. La Commissione ha adottato misure atte a garantire che gli Stati membri mettano a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi in questione, se del caso.

86 controlli da cui sono scaturite 288 risultanze.

Metodo Joint Audit: particolare modalità di controllo associato in cui i servizi di audit interno di uno Stato membro svolgono un controllo (audit) in base a una metodologia riconosciuta dalla Commissione.

3.1. Controlli riguardanti le procedure doganali

Nel 2013 e nel 2015 le ispezioni si sono concentrate sull'**entrata delle merci nel territorio doganale dell'UE**. Tra gli obiettivi primari delle ispezioni, la presentazione delle merci in dogana, la definizione, copertura e accuratezza delle dichiarazioni sommarie per la custodia temporanea, le autorizzazioni per gli impianti di stoccaggio temporaneo, il monitoraggio delle merci in custodia temporanea e la determinazione tempestiva del dazio corretto.

Le relazioni tematiche sono spesso redatte al fine di consolidare le risultanze delle ispezioni su un argomento specifico nonché il seguito riservato a tali conclusioni. La direzione generale Bilancio ha elaborato una **relazione tematica sull'entrata** delle merci, che è stata presentata agli Stati membri riuniti in sede di comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) il 4 dicembre 2014 e al gruppo Politica doganale (Customs Policy Group - CPG)⁸ il 16-17 dicembre 2014. Le otto ispezioni effettuate nel 2013 e le tre ispezioni del 2015 hanno dimostrato che, negli Stati membri visitati, la maggior parte degli obiettivi prefissati è stata adeguatamente rispettata. Ciononostante, sono state comunicate agli Stati membri 32 risultanze, riguardanti anche aspetti di conformità e richieste di miglioramento delle procedure.

⁷ Controlli effettuati in Danimarca e in Austria.

⁸ Del gruppo Politica doganale fanno parte i direttori generali delle amministrazioni doganali nazionali.

Nel 2013 e nel 2014 le ispezioni si sono concentrate sulla **procedura doganale della destinazione particolare**, che è stata verificata in 18 Stati membri. La verifica è stata incentrata in particolare sulle procedure di autorizzazione, sulla vigilanza doganale, sul controllo dell'assegnazione delle merci alla destinazione particolare prevista e sulla corretta e puntuale contabilizzazione dei dazi all'importazione. Dai risultati emergono principalmente carenze nelle autorizzazioni di uso finale e nella vigilanza doganale, controlli insufficienti e incongruenze nelle dichiarazioni doganali.

Nel 2014 le ispezioni si sono incentrate principalmente sul **seguito dato dagli Stati membri** ai casi di frode e irregolarità. Tra i punti esaminati: la gestione, la valutazione e il seguito dato alle informazioni sui rischi relative a potenziali casi di frode e irregolarità, l'attuazione dei settori prioritari di controllo comuni nonché l'accertamento e il recupero tempestivo dei debiti.

La direzione generale Bilancio ha inoltre elaborato una **relazione tematica** su questo argomento, che è stata presentata agli Stati membri riuniti in sede di comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) il 7 luglio 2015 e al gruppo Politica doganale (Customs Policy Group - CPG) il 4 dicembre 2015. Le 20 ispezioni sono sfociate nella notifica di 37 risultanze agli Stati membri visitati, la maggior parte delle quali richiede miglioramenti nelle procedure di monitoraggio e controllo per la gestione dei formulari di informazione sul rischio e delle comunicazioni di assistenza reciproca mediante la tempestiva progettazione di profili di rischio completi al fine di coprire il rischio identificato. Le risultanze e il relativo seguito riguardano inoltre la diligenza degli Stati membri, il monitoraggio dei controlli ex post e altre misure di follow-up.

Nel 2015 sono state svolte cinque ispezioni riguardanti la **gestione di sospensioni e contingenti tariffari** per accertare, in particolare, se il beneficio delle sospensioni e dei contingenti tariffari sia stato concesso solo alle persone ammissibili e per i quantitativi disponibili, se siano stati svolti controlli doganali adeguati e se i dazi corrispondenti siano stati calcolati correttamente e messi a disposizione puntualmente. Il comportamento della maggior parte degli Stati membri è stato giudicato conforme alla legislazione dell'UE e atto a garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE. Sono state tuttavia individuate alcune lacune, in particolare per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, le verifiche effettuate e la messa a disposizione delle RPT nei casi di attribuzione parziale o negazione di un contingente. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a risolvere rapidamente la situazione.

In quattro paesi è stata inoltre esaminata la gestione delle **misure tariffarie preferenziali**. I controlli in questo campo si sono incentrati sulle procedure e condizioni per la concessione del trattamento preferenziale, sul monitoraggio delle dichiarazioni incomplete e sulle prove dell'origine mancanti, sui controlli e sulle analisi dei rischi nonché sulle susseguenti richieste di verifica dell'origine. Sebbene il quadro complessivo indichi un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, sono state rilevate carenze per quanto riguarda il controllo a posteriori delle prove dell'origine nonché il contenuto e il trattamento delle

dichiarazioni doganali con origine preferenziale. Da notare che nel 2014 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale su questo tema⁹.

In linea generale, gli Stati membri sono impegnati a migliorare i propri sistemi. La maggior parte delle questioni sollevate dalle risultanze summenzionate è già stata risolta o è in fase di risoluzione.

3.2. Controlli riguardanti le procedure contabili

La gestione della contabilità separata¹⁰ combinata con le rettifiche della contabilità ordinaria è un tema ricorrente. oggetto di controlli in tutti gli Stati membri visitati, in aggiunta al tema principale delle dogane. Questa contabilità costituisce infatti una preziosa fonte d'informazione sul modo in cui le amministrazioni assolvono ai loro compiti in materia di gestione delle RPT (accertamento dei diritti, gestione delle garanzie, controllo delle riscossioni, annullamenti, dichiarazioni di inesigibilità dei crediti irrecuperabili). In tre Stati membri sono stati effettuati controlli approfonditi esclusivamente su questo tema. I controlli svolti in questo ambito nel periodo 2013-2015 hanno confermato che si trattava per la maggior parte di errori isolati e che gli errori sistematici avevano carattere eccezionale. Gli Stati membri si sono assunti le conseguenze finanziarie derivanti dalle risultanze. I controlli della Commissione hanno confermato che la situazione generale sta migliorando grazie alla pressione esercitata dai controlli stessi nonché all'introduzione nella maggior parte degli Stati membri di sistemi doganali e/o contabili elettronici, che riducono il rischio di errori isolati. Tuttavia, gli Stati membri devono proseguire i loro sforzi volti ad assicurare la gestione diligente della contabilità separata nonché le rettifiche della contabilità ordinaria. La Commissione continuerà a monitorare attentamente la diligenza degli Stati membri nei loro sforzi di recupero.

Gli Stati membri iscrivono le RPT in una delle due contabilità seguenti:

- la contabilità ordinaria per gli importi riscossi o garantiti (questi importi sono versati al bilancio dell'UE)
- la **contabilità separata** per gli importi non riscossi e gli importi garantiti che hanno formato oggetto di contestazione.

Sistema di riscossione delle RPT: l'insieme dei sistemi e delle procedure attuati dagli Stati per garantire l'accertamento, la contabilizzazione, la riscossione e il versamento delle RPT.

Le RPT irrecuperabili devono essere ritirate dalla contabilità separata dopo un certo periodo di tempo. Gli importi in questione devono essere messi a disposizione della Commissione (cioè versati) tranne qualora la riscossione sia impossibile per causa di forza maggiore o per altri motivi non imputabili allo Stato membro.

In sei Stati membri è stata effettuata inoltre una serie di ispezioni per verificare **l'affidabilità** degli estratti della contabilità ordinaria e separata. In linea generale è emerso che le procedure applicate per compilare tali dichiarazioni erano conformi alle disposizioni dell'UE e garantivano la tutela degli interessi finanziari dell'UE. Le risultanze comunicate in seguito a dette ispezioni riguardano errori isolati o carenze sistematiche dall'impatto finanziario limitato.

6

⁹ Relazione speciale n. 2 della Corte dei conti europea "I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato?"

¹⁰ Denominata anche contabilità B.

Infine, per dare un seguito ai problemi precedentemente individuati nel sistema belga di riscossione delle RPT, la revisione contabile esterna eseguita sullo sdoganamento e sui sistemi contabili delle risorse proprie tradizionali (richiesta dalla Commissione) è stata esaminata e giudicata complessivamente accettabile. Il revisore esterno ha concluso che la contabilità RPT belga e i conseguenti importi versati alla Commissione sono esenti da errori rilevanti e che il suo livello globale in termini di affidabilità dei conti non è compromesso dagli errori accertati (alcuni dei quali hanno un impatto finanziario). Sono in corso le misure di follow-up relative alle azioni correttive richieste dalla Commissione. L'analisi dell'audit esterno ha comunque consentito di sciogliere la riserva del direttore generale riguardo all'affidabilità dei conti belgi, espressa nelle dichiarazioni di affidabilità di cui alle relazioni annuali di attività della direzione generale Bilancio per il 2011 e 2012.

4. SEGUITO DATO ALLE ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

4.1. Aspetti regolamentari

Quando in occasione dei controlli vengono constatate inadeguatezze o carenze nelle disposizioni normative o amministrative nazionali, gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie, anche di ordine legislativo o regolamentare, per conformarsi alle esigenze dell'UE. Tali adeguamenti costituiscono un importante risultato dell'attività di controllo della Commissione. D'altra parte, le risultanze costituiscono una fonte essenziale d'informazione sui problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione della normativa doganale e sul loro impatto in termini di RPT.

4.2. Seguito in materia di contenziosi

Alcuni punti della normativa rimangono una fonte di divergenza tra gli Stati membri e la Commissione, che si trova quindi obbligata ad avviare una procedura d'infrazione (articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Nel periodo 2013-2015 sono state avviate o concluse le seguenti procedure di infrazione:

- caso n. 2007/2230, (sentenza della CGUE¹¹ del 17 luglio 2014, Commissione contro Portogallo, C-335/12): Lla Corte ha confermato la posizione della Commissione e ha concluso che le autorità nazionali non hanno rispettato i propri obblighi rifiutando di mettere a disposizione gli importi corrispondenti ai dazi sulle eccedenze di zucchero non esportate in seguito all'adesione all'Unione. Giacché gli interessi di mora richiesti sono stati interamente pagati, il caso è stato archiviato;
- caso n. 2013/2103 relativo al Regno Unito: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati di esportazione da parte di Anguilla, territorio sotto la sua sovranità. La lettera di messa in mora è stata inviata in data 27.9.2013, mentre il parere motivato è stato inviato in data 16.10.2014;

_

¹¹ Corte di giustizia europea

- caso n. 2013/2165 relativo ai Paesi Bassi: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati EUR 1 da parte di Curacao e Aruba, territori sotto la sua sovranità. La lettera di messa in mora è stata inviata in data 21.11.2013, mentre il parere motivato è stato inviato in data 16.10.2014;
- caso n. 2013/2251 relativo all'Italia: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie dovuta alla mancanza di misure adeguate per il recupero di un importo dei dazi doganali accertati e iscritti in contabilità. Questo caso è legato ai casi di inesigibilità IT(07)08-917 relativi al contrabbando di sigarette. La lettera di messa in mora è stata inviata in data 21.11.2013, mentre il parere motivato è stato inviato in data 28.4.2016;
- caso n. 2014/2221 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione gli interessi di mora relativi a quattro casi in cui le garanzie richieste si sono rivelate insufficienti a coprire l'obbligazione doganale. La lettera di messa in mora è stata inviata in data 25.9.2014, mentre una lettera complementare di messa in mora è stata inviata in data 22.10.2015.

Nella sua sentenza del 3 aprile 2014, *Commissione/Regno Unito*, la Corte ha confermato la posizione della Commissione ribadendo che le autorità nazionali non avevano rispettato i loro obblighi rifiutando di mettere a disposizione gli importi corrispondenti ai dazi dovuti sulle importazioni di aglio fresco ricomprese in informazioni tariffarie vincolanti erronee.

La Corte ha inoltre preso varie decisioni relative alle richieste degli Stati membri per l'annullamento delle lettere di richieste di fondi emesse dai servizi della Commissione. Il Tribunale ha stabilito che una lettera della Commissione che richiede agli Stati membri il pagamento delle risorse proprie non costituisce un atto contro il quale può essere proposto ricorso di annullamento¹². Sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dei ricorsi contro tali decisioni¹³.

4.3. Aspetti finanziari

Durante il periodo di riferimento (2013-2015) sono stati versati alla Commissione importi supplementari per oltre **124 milioni di EUR** complessivi, in seguito alle osservazioni formulate nelle relazioni sui controlli o in occasione delle altre attività di controllo, nonché in esito al seguito dato alle risultanze della Corte dei conti e alle decisioni della Corte di giustizia sulle procedure di infrazione riguardanti le RPT.

Il totale degli interessi di mora versati dagli Stati membri ammonta a oltre **104 milioni di EUR**.

¹² Slovenia/Commissione, causa T-585/14; Slovacchia/Commissione, cause T-678/14 e T-779/14; Romania/Commissione, causa T-784/14; Spagna/Commissione, causa T-841/14.

¹³ Romania/Commissione, causa T-599/15P; Slovacchia/Commissione, cause C-593/15 P e C-594/15P.

5. AZIONE DELLA COMMISSIONE PER MIGLIORARE LA RISCOSSIONE DELLE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI

Parallelamente ai controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di altri strumenti per sorvegliare l'attività di riscossione delle RPT. L'utilizzazione corretta di questi strumenti permette di rafforzare efficacemente la riscossione di tali risorse.

5.1. Esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili

Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per mettere a disposizione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile per causa di *forza maggiore* o per motivi che non potrebbero essere loro imputabili (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000).

Ai sensi delle norme dell'UE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli importi irrecuperabili superiori a 50 000 EUR (relazioni di inesigibilità) riguardo ai quali ritengono che tale risultato non sia imputabile a se stessi, e la Commissione formula le sue osservazioni su ciascuna relazione. Per gli importi inferiori a tale soglia, non è previsto un obbligo di segnalazione; tuttavia nel corso delle ispezioni in loco da parte della Commissione vengono regolarmente valutati campioni di tali casi.

Per aiutare gli Stati membri a valutare la loro potenziale responsabilità finanziaria per gli importi di RPT irrecuperabili, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro - il compendio - che contiene i criteri su cui si basano le sue osservazioni sulle relazioni di inesigibilità durante il periodo 1992-2012. Il documento di lavoro è stato trasmesso agli Stati membri durante la riunione ACOR del 6 dicembre 2012. Esso è stato modificato il 25 giugno 2013 per tenere conto delle modifiche della legislazione dell'UE e della giurisprudenza pertinente in materia di risorse proprie tradizionali.

Relazione di inesigibilità: procedura a dell'articolo 17 regolamento n. 1150/2000 per il monitoraggio della potenziale responsabilità finanziaria degli Stati membri riguardo agli importi irrecuperabili delle risorse proprie tradizionali che superano i 50 000 EUR. Nell'ambito procedura, la Commissione emette il proprio parere, indicando se l'impossibilità di riscuotere le RPT sia imputabile o no agli Stati membri. L'esame da parte della Commissione del caso comunicato è teso a valutare il grado di diligenza dimostrata dagli Stati membri della nell'esecuzione riscossione.

Nei casi in cui gli Stati membri ritengono di rispettare le condizioni per essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi superiori a EUR 50 000 corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili, essi devono comunicare i casi pertinenti alla Commissione tramite una banca dati multilingue denominata WOMIS (Write-Off Management and Information System), entrata in funzione il 1º gennaio 2010. Questo strumento viene aggiornato costantemente e consente di gestire le relazioni degli Stati membri con la massima efficienza e sicurezza.

Nel periodo 2013-2015 sono state trasmesse alla Commissione 904 relazioni ¹⁴ per un importo totale di 245 523 019 EUR. In risposta alle 791 relazioni trattate nel corso del periodo in questione (casi in corso e nuove relazioni) per un importo totale di 290 520 371 EUR, la Commissione ha accettato 106 relazioni, per un importo pari a 40 831 238 EUR. In 264 casi, per un importo pari a 87 273 185 EUR, la Commissione ha espresso il parere che gli importi fossero divenuti irrecuperabili per ragioni imputabili agli Stati membri interessati. In 12 casi la comunicazione del caso alla Commissione è stata ritenuta errata o prematura (5 013 866 EUR). La Commissione ha dovuto chiedere informazioni supplementari per oltre la metà dei casi esaminati (409 relazioni ¹⁵, a proposito delle quali le osservazioni finali della Commissione erano ancora in sospeso alla fine del 2015 (157 402 082 EUR).

5.2. Trattamento degli errori di accertamento che determinano perdite di RPT

Nella sentenza del 15 novembre 2005¹⁶, *Commissione/Danimarca*, la Corte di giustizia europea ha confermato la posizione della Commissione secondo cui l'obbligo dello Stato membro di accertare il diritto dell'UE sulle RPT (e di metterle a disposizione) sorge non appena ricorrono - in circostanze normali - le condizioni previste dalla normativa doganale. Pertanto, non è necessario attendere che si svolga effettivamente l'accertamento. Poiché gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione le RPT soltanto qualora sia impossibile procedere alla riscossione dell'importo per causa di *forza maggiore* o per motivi che non potrebbero essere loro imputabili, gli Stati membri devono assumersi le conseguenze finanziarie degli errori che hanno commesso, a prescindere dall'effettivo momento dell'accertamento, o anche in mancanza di un accertamento.

Sulla scorta di tale giurisprudenza, nel periodo 2013-2015 la Commissione ha riservato un seguito agli errori amministrativi commessi dagli Stati membri a danno degli interessi finanziari dell'UE (controlli in loco, decisioni nazionali di rimborso o di sgravio a causa di un errore amministrativo ecc.). Tale seguito ha consentito alla Commissione di reclamare agli Stati membri, nel corso del periodo 2013-2015, la messa a disposizione di **32 704 818 EUR**.

La Corte di giustizia europea ha inoltre chiarito, nella sua sentenza dell'8 luglio 2010 relativa alla causa C-334/08 *Commissione/Italia*, che gli Stati membri sono finanziariamente responsabili per le RPT che avrebbero dovuto essere messe a disposizione; tale responsabilità decorre dalla data in cui l'importo avrebbe dovuto essere messo a disposizione se non fossero stati commessi errori amministrativi. Gli interessi di mora sono calcolati di conseguenza.

5.3. Base OWNRES

Conformemente al regolamento n. 1150/2000, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione informazioni relative ai casi di frode e irregolarità riguardanti diritti di importo

_

¹⁴ Compresi i casi per cui gli Stati membri hanno chiesto una nuova valutazione.

¹⁵ Compresi i casi per cui gli Stati membri hanno chiesto una nuova valutazione.

¹⁶ Causa C-392/02.

superiore a 10 000 EUR. Queste informazioni vengono comunicate tramite la banca dati OWNRES, gestita e mantenuta dalla Commissione.

Tale banca dati consente alla Commissione di disporre delle informazioni di base necessarie per monitorare la riscossione e preparare i suoi controlli in loco. Essa viene utilizzata anche dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) per analisi di vario tipo, mentre i dati trasmessi vengono valutati in dettaglio nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e lotta contro la frode.

5.4. Progetto pilota in materia di audit A e B da parte degli Stati membri

Oltre agli audit associati (Joint Audit Arrangements) con la Danimarca e l'Austria, la Commissione ha avviato un progetto pilota in materia di audit della gestione della contabilità A e B, da svolgere da parte degli Stati membri stessi, con successiva valutazione a opera dei servizi della Commissione. Nel 2012 è stato istituito un gruppo di progetto per un sistema di audit associati, conformemente al programma d'azione Dogane 2013, in cui erano rappresentati 13 Stati membri. Il gruppo ha formulato raccomandazioni su obiettivi comuni e strumenti di controllo a uso dei servizi di audit interno (o dei servizi di controllo delle RPT) delle amministrazioni nazionali. Un audit pilota sulla contabilità RPT è stato lanciato nel 2014, con la partecipazione di cinque Stati membri (Bulgaria, Estonia, Croazia, Italia e Slovenia). Essi hanno presentato le loro relazioni di audit durante l'ultimo trimestre del 2014. La Commissione ha condotto le ispezioni in loco negli Stati membri interessati al fine di convalidare le risultanze dell'audit pilota svolto dagli stessi Stati membri. Le conclusioni generali dell'esercizio sono state incluse in relazioni della Commissione dedicate a ciascuno Stato membro.

I risultati sono stati generalmente positivi, anche se è emersa una serie di questioni che richiedono ulteriori lavori e riflessioni. Sono comunque necessarie ulteriori esperienze in questo tipo di lavoro congiunto. A tal fine nel 2016 è stato lanciato un secondo progetto pilota sulla contabilità RPT.

5.5. Azioni di monitoraggio svolte nei confronti dei paesi in via di adesione

La Commissione fornisce assistenza tecnica ai paesi candidati perché possano sviluppare la capacità amministrativa e porre in essere i sistemi necessari per attuare l'*acquis* nel settore delle RPT al momento dell'adesione. Essa inoltre valuta lo stato di preparazione dei paesi candidati a tal fine.

In questo campo, la Commissione ha svolto la sua ultima missione preparatoria nel 2013, nel quadro dei negoziati per l'adesione della Croazia. Tale missione d'indagine ha consentito alla Commissione di ottenere ragionevoli garanzie circa la capacità amministrativa della Croazia di applicare l'*acquis*. All'Islanda e al Montenegro è stata fornita assistenza tecnica sotto forma di workshop dedicati alle risorse proprie. Mentre l'Islanda ha ritirato la propria domanda di adesione all'UE, l'assistenza tecnica è tuttora in corso per il Montenegro.

6. VALUTAZIONE GENERALE DEL REGIME DI CONTROLLO

Come nei periodi precedenti, le risultanze del periodo 2013-2015 confermano i vantaggi e le garanzie che l'UE trae dal regime di controllo delle RPT. Nelle relazioni annuali della Corte dei conti europea è stata inoltre constatata l'efficacia di tale regime per la tutela degli interessi finanziari dell'UE

L'obiettivo principale del regime di ispezioni in materia di RPT da parte della Commissione è garantire che gli Stati membri rispettino le condizioni del quadro normativo dell'UE e mettano le RPT a disposizione del bilancio dell'UE in maniera puntuale e integrale. L'impatto finanziario dei controlli di cui sopra è significativo, e ovviamente incentiva il recupero e la messa a disposizione delle RPT a favore del bilancio dell'UE. Ma chiaramente le ispezioni favoriscono anche il rispetto della legislazione UE. Infatti, sulla scorta delle risultanze delle ispezioni della Commissione, gli Stati membri rivedono regolarmente le proprie norme e procedure o ne applicano di nuove. Quanto all'applicazione del quadro legislativo sulle risorse proprie, anche le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea confermano regolarmente la posizione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Infine, le risultanze delle ispezioni della Commissione incidono sul processo legislativo, ad esempio attraverso l'individuazione delle lacune e delle loro conseguenze.

Nel complesso, le ispezioni della Commissione in materia di RPT contribuiscono significativamente a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell'UE, garantendo un controllo efficace della puntualità e integralità della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali da parte degli Stati membri.

7. CONCLUSIONE

I risultati registrati nel periodo 2013-2015 confermano che i controlli della Commissione nel settore delle RPT e il seguito sistematico delle carenze constatate continuano ad essere mezzi indispensabili ed efficaci per migliorare la riscossione delle RPT e garantire che gli interessi finanziari dell'UE in questo settore siano adeguatamente tutelati.

Le ispezioni continuano a essere uno strumento chiave per stimolare il rispetto delle norme UE. Il loro impatto finanziario è significativo, come dimostra l'importo netto supplementare messo a disposizione del bilancio dell'UE (comprensivo dei pagamenti per gli importi non recuperabili per motivi imputabili agli Stati membri e dei pagamenti relativi alla responsabilità finanziaria degli Stati membri per errori commessi dalle amministrazioni nazionali), pari a circa 348 milioni di EUR nel periodo 2013-2015. Ciò si traduce in significativi incentivi a mettere puntualmente e integralmente le RPT a disposizione del

bilancio dell'UE. Inoltre, le ispezioni garantiscono la parità di trattamento tra gli Stati membri, sia a livello di applicazione della disciplina doganale e contabile, sia sul piano della tutela degli interessi finanziari dell'UE, e rappresentano dunque un potente meccanismo per combattere e prevenire le distorsioni dannose della concorrenza.

Dal 1º maggio 2016 si applica una nuova legislazione doganale¹⁷, mentre, dopo la ratifica da parte degli Stati membri, un nuovo quadro legislativo sulle risorse proprie per il periodo 2014-2020 verrà applicato retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2014. Entrambi impongono alla Commissione di proseguire con determinazione ed efficacia le proprie attività di ispezione riguardo alle RPT.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (regolamento delegato); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.